



Collegio di Garanzia dello Sport
Quarta Sezione

Prot. n. 00409/2023

Decisione n. 39

Anno 2023

**IL COLLEGIO DI GARANZIA
QUARTA SEZIONE**

composta da

Dante D'Alessio - Presidente

Carlo Polidori - Relatore

Laura Santoro

Stefano Bastianon

Carlo Alberto Giusti - Componenti

DECISIONE

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. **3/2023**, presentato, in data 9 gennaio 2023, dal dott. **Antonio Perrone**, rappresentato e difeso dall'avv. Alessio Sacchetti, [REDACTED]

contro

la **FITDS (Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo)**, in persona del Procuratore Federale, nella persona dell'avvocato Bruno Nigro, con domicilio digitale presso l'indirizzo [p.e.c. procurafederale@pec.fitds.it](mailto:procurafederale@pec.fitds.it);

avverso

la decisione della Corte Federale di Appello presso la FITDS n. 1/2022, depositata in data 9 dicembre 2022, notificata in pari data, che - in parziale riforma della decisione del Tribunale Federale n. 2/2022 - ha dichiarato Antonio Perrone responsabile degli illeciti disciplinari di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e d), del Regolamento di giustizia e disciplina FITDS e, rideterminata la sanzione, ha condannato Antonio Perrone alla sospensione consistente nell'inibizione a svolgere attività nazionale e/o internazionale per il periodo di mesi 2 (due), confermando nel resto la decisione impugnata.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell'udienza del 14 marzo 2023, tenutasi anche a mezzo di videoconferenza, mediante la piattaforma Microsoft Teams, il difensore della parte ricorrente - dott. Antonio Perrone - avv. Alessio Sacchetti, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Thomas Martone, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell'art. 59, comma 2, lett. b), e dell'art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI.

udito, nella successiva camera di consiglio, il relatore, cons. Carlo Polidori.

Ritenuto in fatto

1. La Procura Federale della FITDS, con atto di deferimento del 26 luglio 2022, ha contestato ad Antonio Perrone l'infrazione di cui all'art. 4, n. 1, lett. a), del Regolamento di giustizia e disciplina FITDS (violazione dei principi di lealtà e correttezza) - in relazione agli articoli 7 del Codice di Comportamento Sportivo e 1, comma 2, del Regolamento di giustizia e disciplina della FITDS (di seguito RDG FITDS) - per aver utilizzato pubblicamente espressioni e dichiarazioni lesive della reputazione e dell'immagine della FITDS definendola «*Federsparacchio*», nonché mediante la specifica affermazione che in occasione delle iscrizioni alle gare la stessa Federazione «*prende provvigioni da Pay Pal - che si sappia e non si dimentichi*». Con l'aggravante di cui all'art. 12, co. 1, lett. f), del RDG FITDS, per aver commesso il fatto diffondendo le suddette dichiarazioni ritenute lesive della Federazione e degli organi istituzionali tramite il *social network Facebook*.

Nel corso del giudizio di primo grado il Tribunale Federale presso la FITDS, con ordinanza del 16

settembre 2022, ha modificato la contestazione ritenendo di dover ricondurre la condotta dell'incolpato anche alla fattispecie di illecito disciplinare prevista dall'art. 4, comma 1, lettera d), del RDG FITDS (dichiarazioni scritte o verbali lesive della reputazione ed immagine del CONI e della Federazione, del prestigio, dignità e onorabilità di dirigenti federali, società affiliate e tesserati).

2. All'esito del giudizio il Tribunale Federale, con la decisione n. 2/2022, ha dichiarato il Perrone responsabile degli illeciti disciplinari di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e d), del RDG FITDS, per avere espresso dichiarazioni lesive della reputazione e dell'immagine della Federazione e, per l'effetto, lo ha condannato alla sospensione disciplinare per mesi quattro.

3. Avverso la predetta decisione del Tribunale Federale n. 2/2022 il Perrone ha proposto reclamo innanzi alla Corte Federale d'Appello presso la FITDS, la quale, con la decisione n. 1/2022 - in parziale riforma della decisione impugnata -, ha dichiarato il Perrone responsabile degli illeciti disciplinari di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e d), del RDG FITDS e, rideterminata la sanzione, lo ha condannato alla sospensione consistente nell'inibizione a svolgere attività nazionale e/o internazionale per il periodo di mesi due, confermando nel resto la decisione impugnata.

4. Avverso la predetta decisione della Corte Federale di Appello n. 1/2022 il Perrone ha proposto ricorso innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, chiedendo: A) in via principale, l'assoluzione perché il fatto non sussiste e/o il deferito non l'ha commesso e/o il fatto non costituisce infrazione così come denunciato; B) in via subordinata, la conferma dell'accordo intervenuto con la Procura federale, con irrogazione del minimo della sanzione, previa applicazione delle attenuanti prevalenti sulla contestata aggravante; C) in via istruttoria, di disporre l'esame del Perrone stesso in relazione al fatto di cui al presente procedimento, di ordinare alla FITDS di depositare il contratto Pay Pal sottoscritto dal Segretario Generale *pro-tempore*, nel rispetto della delibera consiliare del 18 dicembre 2017, nonché il verbale ove la maggioranza del Consiglio Federale si è espressa negativamente in merito alla proposta di patteggiamento e di disporre l'esame dei seguenti testi: Francesco Amendola, [REDACTED], Agostino De Cesare, [REDACTED], Giuseppe Sangineto, [REDACTED], Viviana Marigliano, attuale Segretaria Generale della FITDS, Roberto Santucci, ex Segretario Generale e attuale presidente della FITDS, Stefano Iacomini, consigliere della FITDS, e Alessandro Latini, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della FITDS.

5. La domanda del Perrone è affidata ai seguenti motivi: A) violazione dell'art. 53, comma 4, del RDG FITDS; B) violazione del diritto di difesa, relativamente alla verifica di atti e/o documenti presenti nel fascicolo d'ufficio; C) violazione del diritto di difesa, relativamente alla nullità

dell'accordo per palese conflitto di interessi; D) violazione della segretezza e della riservatezza degli atti giudiziari; E) omessa o insufficiente motivazione nel merito del capo di incolpazione; F) omessa o insufficiente motivazione sulla richiesta dei mezzi istruttori.

6. Il Procuratore Federale presso la FITDS, con memoria depositata in data 7 marzo 2023, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per omessa notifica del ricorso stesso «*alla parte intimata*», nonché la violazione del c.d. principio di autosufficienza, osservando, al riguardo, che il ricorrente non ha specificato i punti della sentenza della Corte Federale d'Appello n. 1/2022 oggetto di censura, né ha indicato gli atti dei precedenti gradi di giudizio ove sono state sollevate eccezioni, e comunque le ragioni riproposte in grado di appello. Inoltre, il Procuratore Federale ha diffusamente replicato ai predetti motivi di ricorso, insistendo per la conferma della decisione impugnata.

7. All'udienza del giorno 14 marzo 2023, sentiti i difensori delle parti come da verbale, il ricorso è stato assegnato in decisione.

Considerato in diritto

1. Preliminarmente il Collegio - posto che l'oggetto del presente giudizio è costituito da una decisione con la quale è stata irrogata la sanzione dell'inibizione a svolgere attività nazionale e/o internazionale per il periodo di mesi due - osserva che le Sezioni Unite del Collegio di Garanzia, con la decisione n. 16/2020, si sono nuovamente soffermate sulla portata applicativa dell'art. 54, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva, il quale - nella parte in cui prevede che "*avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro*" - esclude dalla competenza del Collegio di Garanzia le controversie c.d. bagatellari.

In particolare, in tale decisione si legge quanto segue: «*Con decisione a Sezioni Unite del 18 gennaio 2016, n. 3, si è affrontato il tema relativo alla competenza o meno del Collegio allorché fosse stata irrogata una sanzione superiore ai minimi edittali di cui all'art. 54 (e all'equivalente art. 12 bis dello Statuto del CONI), successivamente ridotta al di sotto dei limiti in grado di appello. Sul punto, queste Sezioni Unite hanno chiarito che la possibilità di proporre ricorso non è legata al solo esito del giudizio di secondo grado, giacché la ratio della norma è quella di evitare che il Collegio di Garanzia si occupi di controversie c.d. bagatellari, consentendo il giudizio di legittimità solo allorché la controversia abbia il connotato della gravità e, in ambito endofederale, sia stata*

irrogata una sanzione superiore a novanta giorni (in tal senso, si è dunque affermato: “Non può essere, in altri termini, l’esito del solo giudizio di secondo grado a radicare o meno la competenza del Collegio di Garanzia: se così fosse, il sistema avrebbe introdotto una regola di non ricorribilità delle decisioni favorevoli all’incolpato, che ben esplicitamente, e non in via interpretativa, dovrebbe essere stabilita dalle norme e di cui invece non vi è traccia”). Siffatto orientamento è stato ribadito dalla giurisprudenza di questo Collegio, tanto a Sezioni Unite (decisioni 10 febbraio 2016, n. 6, e 27 luglio 2016, n. 29), quanto a Sezioni semplici (Quarta Sezione, decisione 5 luglio 2017, n. 49; Seconda Sezione, decisione 4 gennaio 2017, n. 2; Seconda Sezione, decisione 10 giugno 2016, n. 25; Quarta Sezione, decisione 6 agosto 2019, n. 68). Si noti che tale principio opera sia nell’ipotesi in cui in secondo grado sia stata ridotta la sanzione sotto il minimo, sia in quella in cui vi sia stata una decisione di proscioglimento dell’incolpato».

Alla luce di tale condivisibile orientamento, il Collegio non dubita dell’ammissibilità del ricorso proposto dal Perrone in quanto il Tribunale Federale, con la decisione n. 2/2022, aveva irrogato nei confronti del ricorrente la sanzione della sospensione disciplinare per mesi quattro, superiore al minimo editale di cui all’art. 54 del RGS del CONI.

2. Sempre in via preliminare il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame delle due eccezioni sollevate dalla Procura Federale della FITDS perché il ricorso è infondato, alla luce delle seguenti considerazioni.

3. Con il primo motivo - incentrato sulla violazione dell’art. 53, comma 4, del RDG FITDS, secondo il quale *“nei giudizi disciplinari, l’incolpato ha sempre diritto di prendere la parola dopo il rappresentante del Procuratore Federale”* - il Perrone lamenta che nell’udienza del 7 ottobre 2022, innanzi al Tribunale Federale, non è stato consentito l’esercizio del diritto di difesa perché egli non ha potuto prendere la parola per difendersi personalmente. In particolare, la prova della lesione del diritto emergerebbe: A) dal verbale di udienza, ove non vi è alcun riferimento alla possibilità, o meno, di dare la parola all’incolpato; B) dalla registrazione dell’udienza, eseguita dal ricorrente mediante il proprio telefono cellulare. Aggiunge il ricorrente che tale registrazione dev’essere considerata lecita, a differenza di quanto affermato dalla Corte Federale di Appello: ciò in quanto, secondo la giurisprudenza, civile, penale e amministrativa, *«le registrazioni di colloqui, riunioni, anche fatte “di nascosto”, sono perfettamente lecite e hanno lo stesso valore di una nota scritta; peraltro, la registrazione audio rappresenta un valido elemento di prova davanti al giudice e pertanto utilizzabile ex art. 2712 c.c. che non esclude allegazioni di registrazioni avvenute anche nel processo/procedimento»*. Del resto, sempre a detta del Perrone, nel caso in esame la registrazione è stata effettuata proprio al fine di comprovare la violazione del diritto di difesa, che diversamente non avrebbe trovato alcun spazio nel giudizio innanzi alla Corte Federale di Appello,

e, comunque, dell'accaduto è stata data notizia sia alla Procura Federale della FITDS, sia alla Procura Generale del CONI, per quanto di rispettiva competenza, e «verrà proposta querela di falso ... ex art. 221 e ss. c.p.c. con dichiarazione da unirsi al verbale di udienza».

A tal riguardo, nella motivazione della decisione di primo grado si legge quanto segue: «All'udienza del 7 ottobre, sono comparsi per l'incolpato l'Avv. Alessio Sacchetti e la parte personalmente Dott. Antonio Perrone nonché il Vice Procuratore Federale Avv. Armando Macrillò i quali, dopo ampia discussione, hanno precisato le proprie richieste come specificate nel verbale di udienza. In particolare il Vice Procuratore Federale Avv. Armando Macrillò si riportava all'atto di deferimento e, alla luce della riqualificazione della fattispecie disciplinare operata da questo Collegio, chiedeva l'applicazione della sanzione della sospensione di due mesi. L'Avv. Alessio Sacchetti invece si riportava integralmente alla propria memoria difensiva e avanzava in via principale la richiesta preliminare di annullamento del procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 65 RGD FITDS; in primo subordine - previo accoglimento delle richieste istruttorie ed espletamento delle prove - insisteva per l'assoluzione con la formula più ampia e, in ultimo subordine, per l'applicazione della sanzione minima e la concessione delle attenuanti».

Nella decisione di secondo grado, avuto riguardo all'asserito rigetto della richiesta del ricorrente di esercitare personalmente davanti al Tribunale di primo grado il diritto sancito dall'art. 53, comma 4, del RDG FITDS, si legge che tale «diniego - sebbene non risultante dal verbale di udienza - sarebbe stato espressamente pronunciato dal Presidente del Tribunale Federale a conclusione dell'udienza e troverebbe riscontro nel file audio che è stato trasmesso alla Corte come allegato al reclamo contenente la registrazione dell'udienza effettuata a mezzo telefono cellulare del proprio assistito»; tuttavia, secondo la Corte Federale di Appello, «il file audio trasmesso dal reclamante come prova della violazione denunciata non può essere acquisito, e va quindi stralciato ed in alcun modo considerato, in quanto - contrariamente a quanto sostenuto dal reclamante - non costituisce affatto legittimo riscontro probatorio utilizzabile e ciò per diverse ragioni. Anzitutto il processo verbale dell'udienza tenutosi dinanzi ad un organo di giustizia sportiva - al pari dei verbali redatti dall'autorità giudiziaria, amministrativa od ispettiva - in quanto documento rappresentativo di attività, fatti e comportamenti accaduti dinanzi a pubblico ufficiale (persone intervenute, circostanze di luogo e di tempo nelle quali gli atti sono compiuti, nonché dichiarazioni ricevute etc) fa piena prova, fino a querela di falso, di quanto ivi attestato come avvenuto o compiuto, ivi compresa l'esistenza e provenienza delle dichiarazioni raccolte a verbale. In secondo luogo non è assolutamente pertinente il richiamo fatto dal reclamante all'art. 2712 cc. La citata norma infatti consente l'allegazione di registrazioni, e in genere di ogni altra rappresentazione meccanica, di fatti attribuiti ad un'altra parte processuale avvenuti al di fuori del

processo. Nella fattispecie il reclamante vorrebbe provare una pretesa compressione del proprio diritto di difesa ad opera di un organo del processo che non è una sua controparte; e, per di più, con uno strumento (registrazione audio dell'udienza) che non è affatto consentito dalle regole del processo (artt.126 e ss cpc) le quali disciplinano in maniera esclusiva ed esaustiva qualunque esigenza di corretta esecuzione e conduzione dell'udienza». Al riguardo la Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza dell'8 febbraio 2011 n. 3034 ha stabilito che, nell'ambito di un processo, la titolarità del trattamento dei dati spetta all'autorità giudiziaria che tutela la riservatezza e la corretta esecuzione del processo secondo le norme che disciplinano il rito, pertanto, nel caso in esame è il codice di procedura civile a regolare le modalità di svolgimento in giudizio del diritto di difesa».

Sulla scorta di quanto deciso dalla Corte Federale di Appello, il Procuratore Federale nella propria memoria difensiva - oltre ad eccepire che il Perrone non ha fornito la prova del fatto posto a base del motivo di ricorso, ossia del fatto che gli sia stato negato il diritto *“di prendere la parola dopo il rappresentante del Procuratore federale”* - ha rimarcato che il Perrone stesso: A) non ha contestato le plurime e autonome *rationes decidendi* illustrate nella sentenza della Corte Federale (incentrate sull'efficacia probatoria privilegiata dei verbali delle udienze innanzi agli organi della Giustizia sportiva e sull'inutilizzabilità di una registrazione effettuata in violazione delle regole che disciplinano l'udienza innanzi a tali organi); B) non ha indicato il documento che sarebbe derivato dalla mancata audizione in primo grado, fermo restando che, come risulta dal verbale dell'udienza del 1° dicembre 2022, innanzi alla Corte Federale di Appello egli *«è stato posto in condizione di avvalersi del diritto di essere audito e lo ha concretamente esercitato, sicché è stata sanata ogni nullità»*.

4. Tanto premesso, in punto di fatto il Collegio preliminarmente osserva che: A) da un lato, non è in contestazione il fatto che - come risulta dalla decisione del Tribunale Federale - il Perrone, all'udienza del 7 ottobre 2022, non ha preso la parola per difendersi personalmente; B) dall'altro, il Perrone, a differenza di quanto preannunciato nel ricorso, non ha proposto una querela di falso, ai sensi degli articoli 221 e ss. c.p.c., per dimostrare che il contenuto del verbale relativo all'udienza del 7 ottobre 2022 contrasta con quanto risulta dalla registrazione di tale udienza, eseguita segretamente dal ricorrente mediante il proprio telefono cellulare.

Ciò posto, il Collegio ritiene che possa prescindersi dalla fondatezza della tesi sostenuta dalla Corte Federale di Appello (e ribadita nel presente giudizio dalla Procura Federale), secondo la quale il processo verbale dell'udienza tenutasi dinanzi ad un Organo di Giustizia federale, dovendo essere qualificato come un atto pubblico, fa piena prova, fino a querela di falso, di quanto ivi attestato come avvenuto o compiuto, ivi compresa l'esistenza e provenienza delle dichiarazioni

raccolte a verbale, in quanto coglie comunque nel segno la Corte stessa (e con essa la Procura Federale) quando nega ogni efficacia probatoria alla registrazione dell'udienza fatta dall'interessato in violazione delle norme che regolano le udienze innanzi agli Organi della Giustizia sportiva, così pervenendo a negare che il Presidente del Tribunale Federale abbia impedito al ricorrente di prendere la parola per difendersi personalmente.

In relazione alla prima questione si può osservare che, considerata la natura privatistica delle Federazioni sportive (Cassazione civile, Sez. un., 20 gennaio 2022, n. 1779; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 4 gennaio 2022, n. 49; id. 20 settembre 2021, n. 9851), gli atti dei procedimenti disciplinari, ivi compresi i verbali delle udienze degli Organi di Giustizia federali, non sembra possano qualificarsi come atti pubblici.

E' in ogni caso condivisibile, come si è detto, la tesi della Corte Federale di Appello, che nega l'efficacia probatoria della registrazione dell'udienza effettuata dall'incolpato senza l'autorizzazione del Presidente del collegio giudicante, perché ostano a riconoscere l'efficacia probatoria di una siffatta registrazione le regole sullo svolgimento delle udienze innanzi agli organi della Giustizia sportiva e, nella fattispecie, la disposizione dell'art. 53, comma 3, del RDG FITDS, secondo il quale *“Lo svolgimento dell'udienza è regolato dal Presidente del Collegio”*. Difatti, da tale disposizione si desume che compete al Presidente del collegio giudicante autorizzare, o meno, la registrazione dell'udienza e, quindi, che non possono essere ammesse come prove registrazioni che non siano state preventivamente autorizzate e siano fatte con strumenti che garantiscono la certezza del loro contenuto. Del resto, ciò trova conferma anche nell'art. 2, comma 4, della proposta di *“Protocollo per udienze civili tramite collegamento da remoto”* del Consiglio Nazionale Forense, che - nel regolare lo svolgimento delle udienze civili da remoto - dispone come segue: *“il giudice, i procuratori delle parti e le parti, se collegate da luogo distinto, dovranno tenere attivata per tutta la durata dell'udienza la funzione video; il giudice disciplinerà l'uso della funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti; è vietata la registrazione dell'udienza”*.

Dunque, allo stato degli atti, stante l'inutilizzabilità della registrazione dell'udienza effettuata dal ricorrente senza la necessaria autorizzazione, non può ritenersi provato che il ricorrente medesimo - a differenza di quanto si legge nella decisione del Tribunale Federale e nel verbale di udienza - ha chiesto di poter prendere la parola per difendersi personalmente, ma ciò non gli è stato consentito.

In via subordinata, anche a voler ritenere che il Presidente del Tribunale Federale non abbia consentito al Perrone di prendere la parola per difendersi personalmente, comunque ciò non è sufficiente per ritenere violata la disposizione dell'art. 53, comma 4, del RDG FITDS. Difatti, tale disposizione reca una disciplina peculiare relativa ai *“giudizi disciplinari”*, secondo la quale

“l’incolpato ha sempre diritto di prendere la parola dopo il rappresentante del Procuratore Federale”, evidentemente per replicare agli addebiti formulati nei confronti dell’incolpato stesso. Dunque, tale disposizione non si presta ad essere interpretata nel senso che all’incolpato, inteso come persona fisica, dev’essere sempre e comunque consentito di difendersi personalmente nel giudizio disciplinare, bensì nel senso che all’incolpato, inteso come parte, dev’essere sempre e comunque consentito di difendersi, personalmente o a mezzo del proprio difensore, com’è avvenuto nel caso in esame. Difatti, come risulta dalla decisione del Tribunale Federale, all’udienza del 7 ottobre 2022 il Perrone, pur comparso personalmente, era difeso dall’avvocato Alessio Sacchetti e questi ha preso regolarmente la parola per replicare agli addebiti formulati dal Vice Procuratore Federale.

In via ulteriormente subordinata, seppure si ritenesse che l’art. 53, comma 4, del RDG FITDS dev’essere interpretato come indicato dal ricorrente, comunque non potrebbe sottacersi che, come risulta dalla decisione della Corte Federale di Appello, all’udienza del 1° dicembre 2022 al ricorrente stesso è stato consentito di difendersi personalmente. Pertanto - tenuto conto dell’effetto devolutivo dell’appello, in forza del quale la controversia devoluta alla cognizione del secondo giudice ha lo stesso oggetto del giudizio di primo grado, ovviamente nei limiti dei capi e dei punti della sentenza impugnata - comunque il motivo di ricorso in esame non potrebbe essere accolto.

5. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta che alla medesima udienza del 7 ottobre 2022 egli avrebbe inutilmente chiesto al Tribunale Federale di verificare se nel fascicolo di causa fossero presenti la richiesta formulata dal suo difensore con p.e.c. del 30 giugno 2022 e il relativo riscontro del Procuratore Federale, di cui alla p.e.c. del 1° luglio 2022. A detta del ricorrente, la richiesta rivolta al Tribunale Federale *«era ed è utile per ottenere documenti indispensabili ai fini della probatorietà delle affermazioni rese da parte denunciante (ovvero dal Presidente F.I.T.D.S.)»*, ma non acquisiti dalla Procura Federale in corso di indagini e non altrimenti acquisibili dal ricorrente medesimo, sicché anche per tale ragione risulterebbe violato il diritto di difesa. In particolare, sempre a detta del ricorrente, l’analisi della richiesta formulata dal suo difensore e del relativo riscontro del Procuratore Federale avrebbe consentito una *«più chiara e più completa visione della situazione “PayPal”, ma il Tribunale Federale nonché la Corte Federale di Appello hanno negato che si potesse visionare il fascicolo e sul punto non hanno chiarito se detta produzione documentale fosse o meno presente nello stesso»*, fermo restando che la richiesta rivolta al Tribunale Federale non può ritenersi tardiva.

A tal riguardo, la Corte Federale - premesso che della richiesta rivolta al Tribunale Federale non vi è traccia nel verbale dell’udienza del 7 ottobre 2022 - ha rilevato che la suddetta corrispondenza

tra il difensore del ricorrente ed il Procuratore Federale *«ben poteva essere prodotta dal Perrone stesso con le memorie del 12 settembre e del 3 ottobre 2022 rassegnate dinanzi al Tribunale. Invece è stata allegata, tardivamente ed inammissibilmente, soltanto in questa sede ove - tenuto conto che il procedimento è improntato ai principi regolatori del codice di procedura civile - non è consentita la produzione di documenti nuovi che potevano essere esibiti dinanzi al primo giudice. In altri termini non si vede perché mai il Tribunale avrebbe dovuto ricercare nel fascicolo "d'Ufficio" la corrispondenza richiamata dall'incolpato che peraltro, pur essendo nella sua disponibilità, quest'ultimo ha ommesso di allegare nei termini»*.

Il Procuratore Federale nella propria memoria difensiva - premesso che non è stata indicata dal ricorrente la norma asseritamente violata dal Tribunale Federale - ha eccepito altresì che *«il fascicolo del processo è alimentato dalle parti (salvo gli atti dell'Organo giudicante e i verbali), cioè dalla Procura federale e dall'incolpato»*, e che la Procura Federale nella propria attività incontra i limiti posti dagli articoli 61, comma 4, e 64, comma 3, del RGD FITDS. Dunque, da un lato, i documenti dei quali il ricorrente lamenta di non aver potuto verificare l'acquisizione al fascicolo del giudizio di primo grado - essendo stati formati in data 30 giugno 2022 e in data 1° luglio 2022, ossia dopo la notifica del deferimento, avvenuta il 6 giugno 2022 - non potevano entrare a far parte del fascicolo della Procura; dall'altro, come evidenziato dalla Corte Federale di Appello (con una statuizione che non è stata sul punto censurata dal ricorrente), il Perrone ben avrebbe potuto e dovuto produrre la corrispondenza di cui trattasi innanzi al Tribunale Federale, ma ciò non è avvenuto. Inoltre - sempre a detta del Procuratore Federale - la Corte Federale di Appello non poteva consentire la produzione in appello dei documenti di cui trattasi, non avendo il ricorrente fornito la prova richiesta dall'art. 345 c.p.c.

6. Anche a voler ritenere che la mancata specificazione delle norme violate dal Tribunale Federale e dalla Corte Federale di Appello non renda il motivo in esame radicalmente inammissibile, comunque il motivo stesso non può essere accolto, dovendosi ritenere che, come correttamente osservato dal Procuratore Federale: A) il Tribunale Federale abbia correttamente applicato l'art. 64, comma 3, del RGD FITDS, nella parte in cui dispone che gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine di durata delle indagini *“non possono essere utilizzati”*, nonché l'art. 61, comma 4, del RGD FITDS, che si presta ad essere interpretato come indicato dal Procuratore Federale, ossia nel senso che non possono essere compiuti dalla Procura atti di indagine dopo la notificazione dell'intendimento di procedere al deferimento, che cristallizza la chiusura delle indagini; B) la Corte Federale di Appello, a sua volta, abbia correttamente applicato l'art. 345, comma 3, c.p.c., nella parte in cui dispone che in grado di appello *“non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver*

potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”.

In particolare - avuto riguardo all'operato del Tribunale Federale - coglie senz'altro nel segno la Corte Federale di Appello non solo quando rileva che della richiesta di verifica rivolta dall'incolpato al Tribunale stesso non vi è traccia nel verbale dell'udienza del 7 ottobre 2022 (circostanza non contestata con il motivo in esame, volto essenzialmente a dimostrare l'utilità dei documenti di cui trattasi ai fini della difesa del ricorrente), ma soprattutto quando osserva che i documenti di cui trattasi avrebbero dovuto essere prodotti dall'incolpato stesso con le memorie del 12 settembre e del 3 ottobre 2022 in quanto le disposizioni degli articoli 61, comma 4, e 64, comma 3, del RGD FITDS impedivano alla Procura Federale di acquisire atti formati dopo la notifica del deferimento all'interessato.

Parimenti - avuto riguardo all'operato della Corte Federale di Appello - coglie nel segno la Corte stessa quando, richiamati i *“principi regolatori del codice di procedura civile”*, ivi compreso il c.d. divieto dello *ius novorum* in appello, osserva che non è stato possibile ammettere la produzione di documenti che il ricorrente avrebbe dovuto produrre innanzi al Tribunale Federale, non avendo il ricorrente medesimo fornito la dimostrazione richiesta dall'art. 345, comma 3, c.p.c., ossia non avendo egli provato di non aver potuto produrre i documenti di cui trattasi nel giudizio di primo grado per causa ad esso non imputabile.

7. Con il terzo motivo il ricorrente contesta che la Corte Federale di Appello non abbia rilevato che il Tribunale Federale: A) non si è pronunciato sul conflitto d'interessi relativo al Presidente Santucci (attuale Presidente della FITDS), le cui osservazioni hanno comportato che la richiesta di patteggiamento formulata dal ricorrente medesimo ai sensi dell'art. 65 del RGD FITDS sia rimasta priva di effetti; B) ha addirittura invitato il ricorrente medesimo a proporre un nuovo accordo ai sensi dell'art. 46 del RGD FITDS per paralizzare l'azione disciplinare, senza considerare però che *«tale invito è irragionevole perché con l'eventuale accordo pre-udienza si avrebbero due accordi ambedue con la stessa validità e peso processuale, ma con diverso contenuto»*. In particolare - avuto riguardo al conflitto d'interessi del Presidente Santucci - il ricorrente osserva che *«il Presidente Santucci con e-mail del 26/7/2022 inviata al Procuratore Federale, non si è limitato a formulare osservazioni, ma è andato oltre le sue funzioni così emettendo un giudizio di colpevolezza: “Le accuse del signor Perrone ... rappresentano delle gravissime accuse, rese ancor più gravi dal fatto che non corrispondono al vero.” Come si evince, il Presidente ha già emesso un giudizio e, a riprova di quanto sostenuto, v'è che il presidente/denunciante indica al Procuratore Federale l'infrazione e la sanzione da applicarsi, snaturando funzione e principio di cui al comma 2 dell'art 65, ritenendo “inadeguato” l'accordo, sebbene la Procura Generale del CONI – terza e imparziale – lo abbia ritenuto congruo*

esaminandolo». Dunque - a detta del ricorrente - il Santucci avrebbe interferito nel procedimento di cui all'art. 65 del RGD FITDS, senza considerare, però, che «la Procura Federale e la parte incolpata avevano già raggiunto un accordo, sigillato dalla Procura Generale del C.O.N.I.», mentre avrebbe dovuto astenersi in quanto: A) egli era stato nominato Segretario generale della FITDS proprio dal Perrone, quando questi è stato eletto Presidente della Federazione (marzo 2017-novembre 2018), terminando il proprio mandato per dimissioni; B) le motivazioni delle dimissioni del Perrone starebbero a dimostrare «un certo clima astioso» nei suoi confronti da parte di «un gruppo al quale partecipava proprio il Santucci che, guarda caso, è stato eletto successivamente presidente»; C) il rapporto di amicizia ultra trentennale tra il Perrone ed il Santucci si è traumaticamente interrotto e si è tramutato in «una grave inimicizia», come dimostrano le osservazioni formulate dal Santucci ai sensi dell'art. 65, comma 2, del RGD FITDS, ove si auspica che «il procedimento si incardini dinanzi al Tribunale Federale così da chiarire - e rendere pubblico a tutti - che le accuse del signor Perrone sono false e prive di fondamento e sanzionare adeguatamente simili comportamenti».

Il Tribunale Federale - chiamato dal Perrone ad accertare la sussistenza dei presupposti per una dichiarazione di improponibilità dell'azione disciplinare ai sensi dell'art. 65, comma 2, ultimo periodo, del RGD FITDS (secondo il quale, l'accordo *ante causam* tra incolpato e Procura in ordine all'applicazione di una certa sanzione “*comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l'improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare*”) - nella motivazione della propria decisione ha ampiamente illustrato le ragioni che hanno impedito all'accordo intervenuto tra la Procura Federale e il ricorrente di divenire efficace. In particolare, secondo il Tribunale Federale, «*La formulazione delle osservazioni da parte del Presidente della Federazione, in disparte ogni valutazione di merito sul contenuto - valutazione che la norma non contempla e non rimette certo alle competenze del Collegio, bensì esclusivamente a quelle della Procura Federale - impedisce che l'accordo acquisti de plano efficacia e determini l'improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare. Non solo. Risulta in atti che, successivamente al ricevimento delle osservazioni del Presidente della Federazione, il Procuratore Federale - viste le medesime - abbia ritenuto di non accedere all'accordo per l'applicazione consensuale della sanzione, comunicando tale determinazione all'incolpato con nota via pec del 26 luglio 2022 e, quindi, procedendo all'esercizio dell'azione disciplinare con il deferimento. Si tratta di una valutazione che il RGD FITDS rimette all'esclusiva competenza del Procuratore Federale, il quale ha quindi agito nel pieno esercizio dei propri autonomi ed esclusivi poteri, senza che - a riguardo - il Collegio possa sindacare tale valutazione e determinazione di non siglare alcun accordo e procedere all'esercizio dell'azione disciplinare. Tale determinazione del Procuratore Federale - di*

esercizio dell'azione disciplinare, con il deferimento - rende palese l'insussistenza di un accordo per l'applicazione consensuale di sanzioni ex art. 65 RGD FITDS e, quindi, del tutto infondata anche la richiesta di rimettere gli atti alla Procura Federale, per il compimento di una valutazione (circa il raggiungimento di un accordo preliminare ex art. 65 RDG FITDS) che la medesima Procura - ricevute e valutate le osservazioni del Presidente Federale - ha evidentemente già mostrato di fare, procedendo al deferimento e all'avvio del presente procedimento disciplinare. Per tutte le ragioni sopra illustrate, per quanto rimesso alla competenza e al sindacato del Collegio, si ritiene dunque che non sussistano i presupposti per una dichiarazione di improponibilità dell'azione disciplinare ex art. 65 RGD FITDS né quelli per pronunciare l'annullamento del presente procedimento. Tale conclusione si palesa e si impone dunque come l'unica coerente con le previsioni del RGD FITDS, in disparte anche dai pretesi e inesistenti profili di conflitto di interessi denunciati dall'incolpato per vicende del tutto estranee alla condotta incriminata e ai fatti oggetto di azione e procedimento disciplinare e, come tali, superati in ogni caso dalla autonoma e chiara valutazione del Procuratore Federale di non addivenire ad un accordo e procedere - nell'ambito delle sue prerogative e competenze - all'esercizio dell'azione disciplinare con il deferimento».

Analoghe considerazioni si rinvencono nella motivazione della decisione della Corte Federale di Appello, ove si legge che «*la prima richiesta di patteggiamento è rimasta inattuata a seguito del tempestivo dissenso espresso dal Presidente della Federazione e dal Consiglio Federale. Come infatti previsto dall'art. 65, comma 2 del RDG FITDS la mera formulazione di osservazioni (nella fattispecie contrarie) rese al riguardo dagli Organi federali impedisce all'accordo intervenuto tra l'incolpato e la Procura Federale di acquisire efficacia. Al riguardo al Tribunale non era consentito in alcun modo di indagare o valutare le ragioni (asseritamente dettate da conflitto di interesse ed acredine politica) da cui scaturiva il dissenso manifestato dagli organi Federali, dovendo soltanto limitarsi a prendere atto della inefficacia dell'accordo di patteggiamento. Anzi il Tribunale ha fatto di più quando, dopo aver modificato il capo di incolpazione, ha inutilmente invitato il Perrone a proporre un nuovo accordo per impedire la prosecuzione dell'azione disciplinare».*

Il Procuratore Federale nella propria memoria difensiva - premesso che non è stata indicata dal ricorrente la norma asseritamente violata dal Tribunale Federale e che la decisione della Corte Federale di Appello è sorretta da plurime *rationes decidendi*, che non sono state singolarmente e specificamente criticate - ha eccepito che non è dato comprendere quale sia la critica rivolta dal ricorrente al ragionamento svolto dalla Corte Federale di Appello, fermo restando che il ricorrente e la Corte Federale di Appello hanno entrambi erroneamente ritenuto che fosse effettivamente intervenuto un accordo tra l'incolpato e la Procura Federale.

8. Ai fini dell'esame delle suesposte censure, giova preliminarmente rammentare che l'art. 65 del RGD FITDS prevede la possibilità che nella fase delle indagini, ossia anteriormente al deferimento e all'apertura del procedimento disciplinare, la Procura Federale raggiunga un accordo con l'incolpato per l'applicazione consensuale di una sanzione. Tuttavia, secondo il primo comma dell'art. 65, il Procuratore Federale *"prima di addivenire all'accordo"* deve informare il Procuratore Generale dello Sport, il quale nel termine di dieci giorni *"può formulare rilievi"*, i quali possono evidentemente assumere rilievo ostativo alla formazione dell'accordo. Ebbene, come evidenziato dal Tribunale Federale, nel caso in esame il Procuratore Federale ha trasmesso l'ipotesi di accordo al Procuratore Generale in data 19 luglio 2022, ricevendo in pari data una nota di riscontro con assenza di rilievi.

Dunque - a differenza di quanto affermato dal Procuratore Federale nella propria memoria difensiva - nel caso in esame era effettivamente intervenuto un accordo tra l'incolpato e la Procura Federale, ma tale accordo non era ancora efficace. Difatti, lo stesso art. 65 prevede, al comma 2, che, una volta intervenuto l'accordo, lo stesso venga trasmesso al Presidente della Federazione, il quale, sentito il Consiglio Federale, può formulare osservazioni entro i quindici giorni successivi. Solo decorso tale termine *"in assenza di osservazioni da parte del presidente della Federazione, l'accordo acquista efficacia e comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l'improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare"*. Pertanto, posto che risultano in atti le osservazioni formulate, tempestivamente, in data 26 luglio 2022 da parte del Presidente della Federazione (ossia da parte del Santucci), acquista dirimente rilievo stabilire innanzi tutto se il Procuratore Federale fosse tenuto a sindacare le osservazioni del Presidente della Federazione e, in particolare, a verificare se questi versasse in una situazione di conflitto d'interessi che avrebbe dovuto indurlo ad astenersi.

A tal riguardo, il Collegio ritiene che - a prescindere da ogni considerazione in merito all'applicabilità, per analogia, della disposizione dell'art. 51 cod. proc. civ. al Presidente della Federazione chiamato ad esprimersi ai sensi della disposizione dell'art. 65, comma 2, del RGD FITDS - il testo di tale disposizione non sia interpretabile nel senso che il Procuratore Federale deve operare un sindacato sulle eventuali osservazioni formulate dal Presidente della Federazione, dovendosi piuttosto ritenere che, in presenza di tali osservazioni (evidentemente a carattere ostativo), l'eventuale accordo intervenuto tra l'incolpato e il Procuratore Federale, nonostante il beneplacito del Procuratore Generale dello Sport, sia destinato a rimanere inefficace. Di conseguenza, come si legge nelle sentenze di primo e di secondo grado, sia il Tribunale Federale, sia la Corte Federale di Appello, a loro volta, non avrebbero potuto effettuare alcuna forma di sindacato sull'operato del Procuratore Federale, il quale si è, correttamente,

limitato a constatare il mancato avverarsi della condizione di efficacia dell'accordo disciplinare intervenuto tra l'incolpato e la Procura Federale.

Le considerazioni che precedono palesano anche l'infondatezza dell'ulteriore censura dedotta dal ricorrente, incentrata sulla circostanza che - come risulta dalla decisione del Tribunale Federale - è stata prospettata la *“percorribilità di un accordo preliminare ai sensi dell'art. 46 del RGD FITDS”*. Difatti, una volta acclarato che l'accordo intervenuto tra l'incolpato e il Procuratore Federale non era divenuto efficace in ragione delle osservazioni formulate dal Presidente Santucci in data 26 luglio 2022, evidentemente nulla ostava alla possibilità di addivenire, prima del giudizio, ad un nuovo accordo ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del RGD FITDS.

Dunque, ambedue le censure dedotte con il terzo motivo sono prive di fondamento.

9. Con il quarto motivo il ricorrente - premesso che ogni atto del giudizio nei suoi confronti *«parte e/o arriva dalla/alla Segreteria Generale nella persona dell'attuale Segretaria Generale che gestisce l'unica pec, dedicata anche a tutti gli atti, con invii/inoltri di documenti riservati e secretati ai diversi destinatari»* - lamenta innanzi tutto la violazione dell'art. 30, comma 1, del RGD FITDS, che impone una segreteria per ogni Organo di Giustizia, perché soggetti terzi *«possono essere a conoscenza di atti secretati»*. Inoltre - sempre a detta del ricorrente - la Segretaria Generale (Marigliano) e il Presidente della Federazione (Santucci), sebbene chiamati entrambi a testimoniare, hanno letto o avuto comunque a disposizione *«tutti gli atti processuali dove sono implicati anch'essi»*, e ciò *«è assolutamente inaccettabile per ragioni di equilibrio tra accusa e difesa, ove i testi devono essere nelle condizioni di testimoniare quanto è a loro conoscenza nell'immediato dell'udienza e giammai essere “preparati” all'esame»*.

A tal riguardo, secondo la Corte Federale di Appello, le censure incentrate sulla violazione della segretezza e riservatezza degli atti giudiziari sono generiche. In particolare, a detta della Corte, *«non è dato sapere in che modo od in quale specifica occasione la Segretaria Generale (Marigliano) ed il Presidente Federale (Santucci) - per il solo fatto di aver a disposizione gli atti del procedimento - abbiano contribuito a quello che nel reclamo viene definito un inquinamento probatorio reale e inconfutabile»*.

Il Procuratore Federale, a sua volta, nella memoria difensiva ha rilevato che il ricorrente ha ommesso di indicare le norme violate e nulla ha dedotto in merito alle motivazioni della decisione della Corte Federale di Appello.

10. Le censure in esame sono palesemente infondate in quanto si basano su mere congetture, oltre che su un'errata lettura della disposizione dell'art. 30, comma 1, del RGD FITDS.

Tale disposizione richiede, infatti, che ogni organo della Giustizia sportiva sia supportato da una segreteria, ma non vieta che il medesimo ufficio di segreteria possa supportare due distinti organi

della giustizia sportiva. Inoltre, coglie senz'altro nel segno la Corte Federale di Appello quando osserva che il ricorrente non ha in alcun modo dimostrato come e in quale specifica occasione il Presidente della Federazione e la Segretaria Generale, per il solo fatto di aver avuto a disposizione gli atti del procedimento avviato dalla Procura nei confronti del ricorrente, siano stati in grado di condizionare l'esito del procedimento stesso.

11. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta che la Corte Federale di Appello ha ritenuto la parola «*Federsparacchio*» e la frase «*prende provvigioni da Pay Pal*» lesive della reputazione e dell'immagine della FITDS, nonché del prestigio, della dignità e dell'onorabilità di dirigenti federali, ma senza motivare adeguatamente la propria decisione e, soprattutto, senza considerare che la parola «*sparacchio*» non è offensiva nemmeno se associata alla parola Federazione, perché si traduce in «*una semplicissima, ma sottile forma di sarcasmo e umorismo*», e comunque è stato dimostrato dal ricorrente medesimo che «*la Federazione percepisce ancor'oggi un arricchimento ingiustificato sul costo delle operazioni di iscrizione alle gare col sistema PayPal rispetto a quanto indicato ("competenze PayPal")*».

Il motivo in esame è palesemente inammissibile, ancor prima che infondato, in quanto - come correttamente evidenziato dal Procuratore Federale nella propria memoria difensiva - ai sensi dell'art. 54, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva (nella parte in cui prevede che il ricorso al Collegio di Garanzia «*è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti*») innanzi al Collegio di Garanzia, quale giudice di legittimità, non sono ammissibili contestazioni relative al merito della controversia. Ciononostante, il ricorrente, con il motivo in esame, non contesta l'insufficiente motivazione della decisione della Corte Federale di Appello, circa un punto decisivo della controversia idoneo ad inficiare la validità della decisione, ma mira in realtà a introdurre una nuova valutazione di merito sulle sue condotte che è inammissibile nel giudizio davanti al Collegio di Garanzia.

12. Con il sesto motivo il ricorrente deduce che i testi dei quali è stato chiesto l'esame innanzi al Collegio di Garanzia «*sono a conoscenza che in uno o più Campionati sono state annullate le gare per mancanza di iscritti con conseguenti nocumenti ai tesserati, così impossibilitati a entrare in classifica per la eliminazione a seguito dell'annullamento di alcune gare dove sarebbe risultata necessaria la partecipazione, nonché del sistema "PayPal", quindi le loro dichiarazioni si rendono necessarie per comprendere l'intera dinamica del mancato funzionamento dei Campionati e del servizio PayPal e dei relativi costi incidenti*».

Anche tale motivo è palesemente inammissibile. Coglie, infatti, nel segno il Procuratore Federale nella propria memoria difensiva quando osserva che il ricorrente ha formulato richieste probatorie

distoniche rispetto all'oggetto tipico del giudizio innanzi al Collegio di Garanzia, senza indicare le norme che sarebbero state violate e senza neppure specificare in quale fase del giudizio sarebbe stata richiesta l'ammissione dei mezzi di prova e i motivi di censura alla sentenza della Corte Federale di Appello.

13. In definitiva, il ricorso in esame dev'essere respinto perché infondato.

14. Nulla per le spese.

P.Q.M.

**Il Collegio di Garanzia dello Sport
Sezione Quarta**

Respinge il ricorso.

Nulla per le spese.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 14 marzo 2023.

Il Presidente
F.to Dante D'Alessio

Il Relatore
F.to Carlo Polidori

Depositato in Roma, in data 8 maggio 2023.

Il Segretario
F.to Alvio La Face